



**COMUNE DI OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**

**ORDINANZA N. 209 /2020**

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE ALLA PESCA DEL TRATTO DI COSTA URBANO COMPRESO TRA IL CANALE TRAFILI E IL TERMINE DEL MURO PARAONDE DEL MOLO SAN NICOLA (ZONA ARCHI) - EMERGENZA DA COVID- 19.

**IL SINDACO**

VISTI:

- il Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 ed in particolare l'art.3;
- il D.P.C.M. del 23.02.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 25.02.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 01.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- che l'O.M.S. ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 03.02.2020 nr 630 nella seduta del 07.03.2020;
- il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 del 08.03.2020;

- la disposizione del Presidente della Giunta Regionale del 07.03.2020 avente per oggetto “Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione colpita dall'emergenza connessa all'insorgenza di patologia da COVID-19”; con allegate le “Istruzioni Operative per il Volontariato”;
- il D.P.C.M. del 09.03.2020, "#Iorestoacasa", recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il quale si estendono a tutta l'Italia le limitazioni imposte alle aree più colpite;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il DPCM del 01/04/2020, art. 1 che contempla ulteriori *"Misure urgenti di contenimento del contagio"* ed in particolare testualmente recita l' art. 1- comma 1: *“L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.”*;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"*;
- il DPCM del 26 aprile *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha disciplinato sul territorio regionale l'applicazione dei DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 inerenti l'emergenza Covid- 19;

Atteso che detta ordinanza regionale, all'art. 3, con effetto immediato e a valere fino al 17 maggio, consente lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, alle seguenti condizioni:

- limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
- svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
- con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
- nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

Preso atto che da subito è stata registrata la presenza di numerosi pescatori amatoriali che si sono riversati lungo il tratto urbano del litorale otrantino, creando seri problemi di sicurezza per il mancato rispetto delle condizioni previste dall'ordinanza regionale, oltre al mancato rispetto del distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione;

Atteso che non risulta possibile, per la conformazione morfologica dei contesti, garantire il distanziamento sociale, come previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione da contagio Covid 19;

Ritenuto, in conseguenza, dover adottare misure restrittive necessarie a prevenire situazioni di pericolo connesse al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'ordinanza regionale e, in conseguenza, dover interdire alla pesca il tratto di costa, peraltro già interdetto in parte dall'art. 79 del codice della navigazione alla pesca e alla balneazione, compreso tra il canale Trafili e il termine del muro paraonde del Molo San Nicola (zona archi);

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U.E.L.";

#### **ORDINA**

con effetto immediato e sino al permanere dello stato di emergenza da Covid-19, è interdetto alla pesca il tratto di costa, peraltro già interdetto in parte dall'art. 79 del codice della navigazione alla pesca e alla balneazione, compreso tra il canale Trafili e il termine del muro paraonde del Molo San Nicola (zona archi).

#### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3000,00 secondo le indicazioni del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- Al Comando di Polizia locale;
- Al locale Commissariato di P.S.;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri.

La Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA – Sezione di Lecce entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Otranto ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale 4.05.2020

IL SINDACO  
(ing. Pierpaolo Cariddi)

documento firmato digitalmente da Cariddi Pierpaolo, Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 20 e 22 del Dlgs n.82/2005 e norme collegate.

Riproduzione cartacea del documento informatico memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.